

DETERMINA n. 60 del 24/10/2018

Oggetto: ANNULLAMENTO PROCEDURA APERTA indetta ai sensi dell'art.123 CO. 1 D.LGS. 50/2016 E SMI COMBINATO DISPOSTO ART.35 CO. 1 LETTERA C) DLG.S 50/2016 E SMI CIG 7634673B75 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI (TICKETS) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A PER LA DURATA DI 12 MESI

RUP Arch. Pietro Renna. Cpv 30199770-8

L'Amministratore Delegato

giusta mandato conferito con atto del 19.10.2016

PREMESSO

- che Campania Ambiente e Servizi S.p.A., è una società a totale partecipazione della Regione Campania avente ad oggetto la gestione dei servizi ambientali e dei servizi strumentali alla manutenzione degli immobili della Regione Campania, degli enti strumentali e delle aziende del servizio sanitario regionale;
- che con determina a contrarre n.50 del 24.9.2018 è stata indetta la procedura aperta in epigrafe, per l'affidamento del Servizio sostitutivo di mensa aziendale attraverso l'erogazione di buoni pasto (tickets) del valore facciale di 7,00, euro per il personale dipendente di Campania Ambiente e Servizi spa per un importo massimo di circa 475.862,40 oltre Iva per la durata di 12 mesi a partire dal mese di settembre 2018;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI del 26.9.2018, e fissato quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 16:00 del giorno 31.10.2018;
- che è pervenuta istanza di un operatore economico contenente rilievi in ordine alla non conformità delle condizioni di gara alle previsioni di cui all'art.144 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che - tra l'altro - dispone al comma 6, lett.a) che il ribasso sul valore nominale del buono pasto non può essere superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;
- che da una attenta lettura degli atti di gara si sono riscontrati profili di illegittimità con riferimento alla richiamata normativa di settore - avuto riguardo ai parametri di valutazione - tali da potersi ovviare a mezzo di un provvedimento di rettifica;
- la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge per procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi

dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ..."

- che l'annullamento in autotutela di una procedura di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
- che alla data odierna non è pervenuta alcuna offerta, di talché non sussistono soggetti controinteressati;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in particolare gli artt. 29, 31, e 95;
- l'art.40, D.Lgs. 50/2016, a mente del quale, a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell'amministrazione digitale;
- l'art.36, D.Lgs. 50/2016 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il comma 6, del medesimo art.36, che prevede che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisiti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, tra i quali quello istituito dal MEF che, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
- le Linee Guida dell'ANAC n.4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici" pubblicate sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016;

VERIFICATO

- che, allo stato, non sussistono convenzioni *Consip* attive, cui poter aderire, e che l'attivazione della nuova convenzione *Consip* è prevista per il prossimo mese di marzo 2019;

CONSIDERATO

- che *Campania Ambiente e Servizi S.p.A.* non dispone di una propria piattaforma di *e-procurement*; che *Campania Ambiente e Servizi S.p.A.* ha la necessità di provvedere all'acquisto di Buoni pasto per coprire le esigenze del personale in servizio nelle more dell'attivazione della prossima convenzione *Consip* "buoni pasto";

- che, alla stregua di tutto quanto sopra evidenziato, si appalesa necessario - in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima concorrenzialità nelle procedure aperte - addivenire all'annullamento in autotutela della procedura di gara in argomento, onde procedere - nelle more dell'attivazione della nuova convenzione *Consip* - all'acquisizione dei buoni pasto in parola merce l'indizione di una procedura di gara sotto soglia, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A., per la durata di mesi 5, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

- di procedere, per tutto quanto sopra illustrato, all'annullamento in autotutela della determina a contrarre n.50 del 24.9.2018 e di tutti i documenti relativi alla procedura di gara per l'affidamento del *Servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto cartacei (tickets) per il personale dipendente di Campania Ambiente e Servizi S.p.A. per la durata di 12 mesi;*

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa, né diretto né indiretto;

- di procedere alla riduzione degli impegni di spesa assunti con la richiamata determina a contrarre n.50/2018, in ragione del minore impegno relativo al limitato arco temporale dell'indicenda procedura di gara di mesi 5, in luogo dei 12 di cui all'annullata determina;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della *Campania Ambiente e Servizi S.p.A.*, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

- di dichiarare l'insussistenza di conflitti d'interesse da parte del sottoscritto nell'adozione della presente determina.

Si trasmette all'area amministrativa acquisti, per quanto competenza.

Napoli, 24/10/2018

**L'Amministratore Delegato
Avv. Luca Antonio Esposito**

